

Palermo, 20/12/2010

Prot. n° 4357/2010/GC/PL/mt

Al dirigente generale del Dipartimento regionale  
della funzione pubblica e del personale  
Avv. Giovanni Bologna

Oggetto: contratti individuali di lavoro - emolumenti concorrenti alla determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza

Alcuni iscritti alla scrivente O.S. hanno rilevato in sede di sottoscrizione del contratto individuale dirigenziale che all'articolo 7 (secondo il modello predisposto da codesto Dipartimento), tra le voci concorrenti al monte contributivo per il calcolo pensionistico, non è prevista l'indennità di risultato.

Atteso che su tale emolumento, se dovuto, vengono regolarmente effettuati i prelievi previdenziali, non si comprende come, in sede di stipula del contratto individuale, si possa proporre di far rinunciare a un diritto irrinunciabile del lavoratore quale è il diritto a un trattamento pensionistico determinato nell'ambito del quadro normativo di riferimento vigente e sulla base del monte contributivo versato.

Al fine di riportare serenità tra i dirigenti regionali, che già hanno preso coscienza del significativo abbattimento del proprio reddito a seguito del futuro collocamento in quiescenza, soprattutto se non beneficiari della l.r.2/62 e s.m.i., e di ricondurre a principi di chiarezza e trasparenza i rapporti tra Amministrazione e dipendenti, si chiede di conoscere il reale significato del dispositivo del succitato articolo 7, il cui testo, si ribadisce, deriva dalla bozza predisposta da codesto Dipartimento e allegata alla circolare del 23 giugno 2010.

Nel restare in attesa di un gradito, quanto sollecito, riscontro si porgono

Cordiali Saluti

f.to

Responsabile area dirigenza

Luparello Paolo

Segretario Generale

Gigi Caracausi